

Londra, 21 settembre 2016

Spettabile **Collegio Sindacale di Parmalat s.p.a.**
c/o Parmalat s.p.a.
Via della Nazioni Unite 4 - 43044 COLLECCHIO (PR)
✓ Alla c.a. del Presidente: Dott. Marco Pedretti
via e-mail: marco@studio-ghiretti.it
✓ Avv. Alessandra Stabilini
via email: alessandra.stabilini@nctm.it
✓ Dott. Giorgio Loli
via email: gloli@tin.it

per conoscenza

Spettabile **CONSOB**
Divisione Corporate Governance
Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci
Via G.B. Martini, 3 - 00198 ROMA
Alla c.a. dell'avv. Maria Letizia Ermetes
via PEC: deg@pec.consob.it

Oggetto: Integrazione denuncia ex art. 2408 cod. civ. presentata in data 7 marzo 2016

Facciamo seguito alla nostra denuncia dello scorso 7 marzo 2016 e, preso anche atto della relazione intermedia predisposta da Codesto Spettabile Collegio pubblicata in data 4 maggio u.s., con particolare riferimento all'analisi effettuata dal consulente del Collegio stesso, Professor Maurizio Dallochio (di seguito anche indicato come "il Consulente"), riteniamo opportuno effettuare le seguenti precisazioni ed osservazioni, sotto forma di integrazione di denuncia *ex art. 2408 cod. civ.*, in qualità di *asset management company* dei fondi Amber Global Opportunities Master Fund Limited, Amber Active Investors Limited e Amber Select Opportunities Limited, azionisti - con una quota complessivamente superiore al 2% del capitale sociale - della Parmalat s.p.a.

Anzitutto, ci teniamo a ringraziare sentitamente il Collegio per la serietà con cui sta esaminando la nostra denuncia e per l'approfondimento delle indagini che, attraverso la nomina degli autorevoli consulenti, sembrano essere in corso di esecuzione.

Ciò detto, quanto alle tematiche del *cash pooling*, rimaniamo in attesa delle conclusioni definitive del Collegio, visto che il Consulente ha chiarito, nella propria relazione provvisoria, che il “*limitato tempo a disposizione*” non aveva consentito di includere nell’analisi “*la valutazione dei rendimenti di altri possibili investimenti alternativi ammessi dalla politica di tesoreria di Parmalat nel periodo*”. Confidiamo, del resto, che proprio da tale analisi emergerà la vera e più consistente perdita per Parmalat, considerato anche che – per stessa ammissione dei rappresentati della società citati nella documentazione raccolta dalla Guardia di Finanza allegata alla nostra denuncia del 7 marzo 2016 – il rendimento *da forme alternative* era significativamente superiore al rendimento generato dal *cash pooling* (cfr. pagg. 58-63 relazione Guardia di Finanza del 5 dicembre 2014 – documenti allegati n. 8, 9 e 10).

Ricordiamo, peraltro, che la Policy di Tesoreria di Parmalat del tempo stabiliva espressamente (punto 4.1) che “*la Tesoreria ha il compito di gestire quotidianamente le posizioni finanziariesecondo i seguenti criteri....*”, tra i quali viene menzionato espressamente anche quello di “*massimizzare i proventi finanziari*”.

Auspichiamo poi che il Collegio Sindacale estenda l’ambito di analisi del Consulente anche alla verifica del *mancato guadagno* per la società derivante dalla decisione di non reinvestire – a partire dal mese di giugno del 2011 – una parte della liquidità “*in previsione del cash pooling*” prima e, successivamente – a partire dal secondo trimestre 2012 – in attesa che la liquidità fosse utilizzata per finanziare l’acquisizione di LAG.

Al riguardo, ricordiamo che nella relazione della Guardia di Finanza, viene rilevato che fin da giugno 2011, “*i depositi e i bond in scadenza erano stati lasciati a disposizione sul conto corrente determinando una riduzione dei rendimenti rispetto al valore di mercato*” e ciò “*in ottica di mantenere i fondi a disposizione di Lactalis per il Cash Pooling*” (cfr. pag. 38 relazione Guardia di Finanza del 5 dicembre 2014 – documento allegato n. 11).

Lo stesso capo della Tesoreria di Parmalat, nel corso dell’audizione presso la Guardia di Finanza, ha affermato che “*...per quella che è la mia esperienza, la circostanza di tenere ferma la liquidità in attesa di future operazioni ha causato alla Parmalat una perdita di guadagno derivante da un investimento*” (cfr. pag. 38 relazione Guardia di Finanza del 5 dicembre 2014).

In relazione agli altri aspetti affrontati nella relazione parziale del 29 aprile 2016, nell'attesa che l'analisi del Collegio Sindacale possa completarsi, ci teniamo solamente a sottoporre a questo Ill.mo Collegio alcune considerazioni.

Quanto all'attività di direzione e coordinamento esercitata da BSA/Lactalis, il Collegio, correttamente, evidenzia che *“la circostanza relativa alla tardività della dichiarazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Parmalat della sussistenza della direzione e coordinamento da parte di B.S.A. S.A. è già stata ritenuta come acquisita”*.

Il Collegio ha quindi condiviso l'affermazione della scrivente secondo cui sin dal novembre del 2011 Parmalat era, in realtà, già soggetta alla direzione e coordinamento della propria capogruppo e che la dichiarazione effettuata in data 31 luglio 2012 è tardiva e *“non sana l'irregolarità del comportamento del Consiglio di Amministrazione”*.

Alla luce di tali riscontri, però, riteniamo doveroso un intervento del Collegio Sindacale al fine di rettificare le indicazioni contenute nel bilancio dove si persevera ad indicare che Parmalat è soggetta a direzione e coordinamento dal 31 luglio 2012, quando invece, secondo quanto accertato dallo stesso Collegio, la situazione obiettiva di assoggettamento all'eterodirezione di BSA risale almeno al novembre del 2011.

Quanto al taglio delle spese di marketing, il Collegio, a pag. 9 della propria relazione, precisa che esso, con riferimento alla *“clausola contrattuale di rettifica”*, *“non avrebbe comunque prodotto l'effetto in ipotesi sperato”*, atteso che la rettifica del prezzo è stata *“operata nell'ammontare pari al massimo contrattualmente consentito”*.

A nostro avviso, tale conclusione merita un ripensamento o, meglio, un supplemento di indagine sotto un duplice profilo.

Anzitutto, occorre precisare che non risponde al vero che la rettifica è stata nell'ammontare *“massimo contrattualmente consentito”*, visto che la rettifica è stata pari a 130 milioni di dollari, pur avendo Parmalat la possibilità di chiedere sino a 144 milioni di dollari.

Sotto questo profilo, pertanto, si è verificato un danno per la Società pari ad almeno 14 milioni di dollari.

Secondariamente, appurato che l'operazione di compravendita è avvenuta nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento esercitata dall'acquirente nei confronti della

venditrice, ci si deve necessariamente interrogare sulla ragionevolezza di una previsione contrattuale che limitava la rettifica del prezzo.

È, infatti, evidente che, in assenza del clamoroso taglio delle spese di *marketing* imposto da BSA/Lactalis e della previsione contrattuale, sempre imposta da BSA/Lactalis, che limitava la rettifica del prezzo, Parmalat avrebbe avuto diritto ad ottenere un importo grandemente superiore rispetto a quello ottenuto, peraltro solo grazie all'intervento della Procura della Repubblica di Parma e del commissario *ad acta*, nominato dal Tribunale di Parma. Si tratta, anche in questo caso, di un danno patito da Parmalat a tutto vantaggio della capogruppo BSA/Lactalis.

Nell'augurarci che il Collegio Sindacale e il Consulente, nell'ambito della loro relazione finale, vorranno tenere in considerazione anche le osservazioni qui brevemente svolte, ribadiamo la nostra disponibilità a fornire tutte le indicazioni e le precisazioni che riterrete necessarie o anche solo opportune.

Si allegano con numerazione progressiva rispetto a quanto allegato alla denuncia del 7 marzo 2016, i seguenti ulteriori documenti:

8. e-mail di Rosario De Cesare del 30 marzo 2012;
9. e-mail di Rosario De Cesare del 24 aprile 2012;
10. e-mail di Lorenzo Bertolo dell'8 maggio 2012 con allegato la presentazione "Parmalat Liquidity Management"
11. e-mail di Rosario De Cesare del 17 ottobre 2011.

Con i migliori saluti



(Joseph Oughourlian)
Amber Capital UK LLP